

Dott. Paolo Bisio

- Tecnico competente in acustica ambientale (Legge n.447/95 art.2) n° A-10 (D.G.R. Piemonte n.69-10758 del 22/07/96)
- Esperto certificato di livello III in acustica, suono e vibrazioni - CICIPND n.15
- Tecnico di Igiene Industriale Certificato AIDII - TIIC n-12004
- Responsabile certificato del Safety Audit - CEPAS n.31
- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione certificato ICPrev n.70

COMUNE DI VIGNOLE BORBERA
Provincia di Alessandria

**RELAZIONE DI CLASSIFICAZIONE
ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE**
Ai sensi della legge quadro n° 447 del 26.10.95



2 marzo 2005

relazione-zonizzazione-definitiva Comune-Vignole Borbera-2005.doc

Dott. Paolo Bisio

- Tecnico competente in acustica ambientale n° A-10 (D.G.R. Piemonte n.69-10758 del 22/07/96)
- Esperto certificato di livello III in acustica, suono e vibrazioni N° 15 - CICIPND

*Appr. CC 17
del 15/4/05*

Dott. Paolo Bisio

via Crosa della Maccarina, 28 / I - 15067 Novi Ligure (AL) - tel. 0143 / 741574
C.F. BSI PLG 60P21 F965X

SOMMARIO

1	PREMESSA E OBIETTIVI.....	3
2	CENNI DI ACUSTICA.....	5
2.1	GENERALITÀ.....	5
2.2	DEFINIZIONI (ALL. A DEL D.M.A. DEL 16.03.98).....	7
3	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	11
3.1	LEGGE 26.10.95 N° 447: LEGGE QUADRO SULL'INQUINAMENTO ACUSTICO.....	11
3.2	D.P.C.M. DEL 14.11.97 DETERMINAZIONE DEI VALORI LIMITE DELLE SORGENTI SONORE	14
3.3	LEGGE REGIONALE (PIEMONTE) 20 OTTOBRE 2000 N° 52: DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO	17
3.4	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 AGOSTO 2001 N° 85-3802: CRITERI PER LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO	17
4	PERCORSO LAVORATIVO	18
4.1	ACQUISIZIONE DEI DATI AMBIENTALI ED URBANISTICI (FASE 0)	18
4.2	ANALISI DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL P.R.G.C. (FASE I)	19
4.3	ANALISI TERRITORIALE DI COMPLETAMENTO (FASE II)	20
4.4	OMOGENEIZZAZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE.....	21
4.5	INSERIMENTO DELLE FASCE CUSCINETTO E DI PERTINENZA DEI TRASPORTI	21
5	TAVOLE GRAFICHE	23
5.1	CARTA RAPPRESENTANTE LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNALE RIFERITA ALLA FASE II	23
5.2	CARTA RAPPRESENTANTE LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNALE RIFERITA ALLA FASE III.....	23
5.3	CARTA RAPPRESENTANTE LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNALE RIFERITA ALLA FASE IV.....	23
6	RELAZIONE DESCRITTIVA DELLA PROPOSTA DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA.....	24
6.1	ANALISI DEL P.R.G.C. E RELAZIONI TRA CLASSI ACUSTICHE E USO DEL TERRITORIO ...	24
6.2	ELENCO DELLE AREE INIZIALMENTE NON CLASSIFICATE.....	26
6.3	ACCOSTAMENTI CRITICI RIMOSSI DURANTE LA FASE DI OMOGENIZZAZIONE	27
6.4	MOTIVAZIONE DEI CASI DI ADIACENZA DI CLASSI NON CONTIGUE	29
6.5	INSERIMENTO DELLE FASCE CUSCINETTO E DI PERTINENZA DEI TRASPORTI.....	29
6.6	INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI SPETTACOLO TEMPORANEO, O MOBILE, O ALL'APERTO	30
7.	TRATTAMENTO DELLE EVENTUALI OSSERVAZIONI	31
6.1	OSSERVAZIONI PRESENTATE ALLA PROPOSTA DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA ..	31
7.2	RECEPIMENTO / NON RECEPIMENTO DELLE OSSERVAZIONI PRESENTATE.....	31
7	RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI.....	32

1 PREMESSA E OBIETTIVI

La suddivisione del territorio Comunale in aree contraddistinte da insediamenti differenti per tipologia, attività ed uso e, quindi, da differente rumorosità ambientale, ha il duplice obiettivo di:

- 1. prevenire il deterioramento di zone acusticamente non inquinate;*
- 2. risanare le zone dove attualmente sono riscontrabili livelli di rumorosità ambientale che potrebbero comportare possibili effetti negativi sulla salute della popolazione residente.*

Questo significa che la zonizzazione acustica del territorio non dovrà essere effettuata esclusivamente sulla base dei dati raccolti con opportune indagini strumentali, il cui risultato sarebbe quello di "fotografare" la realtà esistente sia essa accettabile o acusticamente dannosa, ma valutando, attraverso parametri specifici, la reale destinazione d'uso delle singole aree.

Pertanto, i due obiettivi citati in precedenza dovranno consentire di:

1. pianificare, unitamente al piano regolatore generale, lo sviluppo urbanistico ed industriale del paese;
2. rendere compatibili le differenti attività ora presenti sul territorio.

Il tutto individuando:

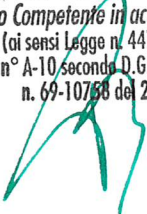
- le aree da salvaguardare
- le aree dove predisporre lo sviluppo di attività rumorose
- le aree dove è necessario predisporre degli interventi di risanamento acustico.

Per quanto detto risulterà comunque fondamentale, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e per un corretto sviluppo futuro della comunità, l'integrazione dei vari strumenti tecnico-legislativi (zonizzazione acustica, Piano Regolatore Generale Comunale P.R.G.C. Piano Urbano del Traffico P.U.T.).

L'estensore del presente piano di zonizzazione acustica vuole ringraziare per il fondamentale contributo collaborativo al completamento del progetto gli archh. Rosanna Carrea ed Eleonora Norando, nonché tutto il personale dell'Amministrazione Comunale (con particolare riguardo al geom. Piero Camera) e gli abitanti di Vignole Borbera.

Vignole Borbera, 2 marzo 2005

Dott. Paolo Luigi BISIO
Tecnico Competente in acustica ambientale
(ai sensi Legge n. 447/95 art. 2)
n° A-10 secondo D.G.R. Piemonte
n. 69-10768 del 22/07/96



2 CENNI DI ACUSTICA

2.1 GENERALITÀ

Il rumore è una sensazione uditiva imputabile ad una onda acustica generata da variazioni di pressione in un mezzo di trasmissione (solitamente l'aria). Per differenze fisiologiche e psicologiche ogni persona percepisce in modo differente la sensazione di rumore.

Una grandezza fondamentale per la caratterizzazione del rumore è la frequenza (espressa in Hertz -Hz-) definita come il numero di variazioni di pressione al secondo.

$$\text{Frequenza} = \frac{\text{n° di variazioni di pressione}}{\text{Unità di tempo}}$$

Considerando che la velocità del suono nell'aria è di 344 m/s (1238 Km/h) è possibile valutare la lunghezza dell'onda sonora λ :

$$\lambda = \frac{\text{Velocità del suono}}{\text{Frequenza}}$$

L'unità di misura di riferimento per la pressione è il Pascal (Pa) (rapporto tra Newton ed unità di superficie (N/m²)).

Si definisce il livello di pressione sonora in Decibel:

$$L \text{ (dB)} = 10 \log_{10}(p_i/p_o)^2 = 20 \log_{10}(p_i/p_o)$$

Dove L = livello sonoro
 p_i = pressione misurata
 p_o = pressione di riferimento = 20 μ Pa = 0 dB

È necessario precisare che trattandosi di una scala logaritmica e, quindi, non lineare, è sbagliato pensare che due sorgenti da 60 dB provochino una sensazione di 120 dB (60+60); il risultato corretto è 63 dB.

L'orecchio umano è in grado di percepire suoni con frequenze comprese tra 20 e 20000 Hz, ma ciò avviene in modo molto differente: è sensibile alle frequenze medie (2000-5000 Hz) ma molto meno a frequenze basse ed alte. Pertanto i valori di pressione sonora vengono adeguatamente "pesati" [pesatura con filtro A, ovvero dB(A)], in modo da ottenere valori realistici della percezione.

La soggettività della sensazione sonora è correlata anche alla durata del singolo evento acustico; un suono di breve durata (<1sec) è chiamato "impulso sonoro" ed in questi casi, spesso, l'orecchio umano sottostima l'evento: generalmente i suoni inferiori a 70 millisecondi inducono una sensazione inferiore a quella indotta da suoni di durata più lunga aventi lo stesso livello.

2.2 DEFINIZIONI (ALL. A DEL D.M.A.¹ DEL 16.03.98)

Di seguito si riportano alcune definizioni utili alla comprensione dei dati e delle considerazioni fatte nel seguito:

1. Sorgente specifica: sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del potenziale inquinamento acustico.
2. Tempo a lungo termine (T_L): rappresenta un insieme sufficientemente ampio di TR all'interno del quale si valutano i valori di attenzione. La durata di T_L e' correlata alle variazioni dei fattori che influenzano la rumorosità di lungo periodo.
3. Tempo di riferimento (T_R): rappresenta il periodo della giornata all'interno del quale si eseguono le misure. La durata della giornata e' articolata in due tempi di riferimento: quello diurno compreso tra le h 6,00 e le h 22,00 e quello notturno compreso tra le h 22,00 e le h 6,00.
4. Tempo di osservazione (T_O): e' un periodo di tempo compreso in TR nel quale si verificano le condizioni di rumorosità che si intendono valutare.
5. Tempo di misura (T_M): all'interno di ciascun tempo di osservazione, si individuano uno o più tempi di misura (T_M) di durata pari o minore del tempo di osservazione in funzione delle caratteristiche di variabilità del rumore ed in modo tale che la misura sia rappresentativa del fenomeno.
6. Livelli dei valori efficaci di pressione sonora ponderata «A»: L_{AS} , L_{AF} , L_{AI} . Esprimono i valori efficaci in media logaritmica mobile della pressione sonora ponderata «A» L_{PA} secondo le costanti di tempo "slow" "fast", "impulse".

¹ Decreto del ministero dell'ambiente

7. Livelli dei valori massimi di pressione sonora L_{ASmax} , L_{AFmax} , L_{AImax} . Esprimono i valori massimi della pressione sonora ponderata in curva «A» e costanti di tempo "slow", "fast", "impulse".

8. Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata «A»: valore del livello di pressione sonora ponderata «A» di un suono costante che, nel corso di un periodo specificato T, ha la medesima pressione quadratica media di un suono considerato, il cui livello varia in funzione del tempo:

$$L_{Aeq,T} = 10 \log \left[\frac{1}{t_2 - t_1} \int_0^T \frac{p_A^2(t)}{p_0^2} dt \right] dB(A)$$

dove L_{Aeq} e' il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata «A» considerato in un intervallo di tempo che inizia all'istante t_1 e termina all'istante t_2 ; $p_A(t)$ e' il valore istantaneo della pressione sonora ponderata «A» del segnale acustico in Pascal (Pa); $p_0 = 20 \mu Pa$ e' la pressione sonora di riferimento.

9. Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata «A» relativo al tempo a lungo termine T_L (L_{Aeq}, T_L): il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata «A» relativo al tempo a lungo termine (L_{Aeq}, T_L) può essere riferito:

a) al valore medio su tutto il periodo, con riferimento al livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata «A» relativo a tutto il tempo T_L , espresso dalla relazione:

$$L_{Aeq,T_L} = 10 \log \left[\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N 10^{0,1(L_{Aeq,T_R})_i} \right] dB(A)$$

essendo N i tempi di riferimento considerati;

b) al singolo intervallo orario nei T_R . In questo caso si individua un T_M di 1 ora all'interno del T_O nel quale si svolge il fenomeno in esame. (L_{Aeq}, T_L) rappresenta il livello continuo equivalente di Aeq

pressione sonora ponderata «A» risultante dalla somma degli M tempi di misura T_M , espresso dalla seguente relazione:

$$L_{Aeq,TL} = 10 \log \left[\frac{1}{M} \sum_{i=1}^M 10^{0,1(L_{Aeq,T_R})_i} \right] dB(A)$$

dove i e' il singolo intervallo di 1 ora nell'iesimo T_R .

E' il livello che si confronta con i limiti di attenzione.

10. Livello sonoro di un singolo evento L_{AE} , (SEL): e' dato dalla formula:

$$SEL = L_{AE} = 10 \log \left[\frac{1}{t_0} \int_{t_1}^{t_2} \frac{p_A^2(t)}{p_0^2} dt \right] dB(A)$$

dove

$t_2 - t_1$ e' un intervallo di tempo sufficientemente lungo da comprendere l'evento;

t_0 e' la durata di riferimento (1 s).

11. Livello di rumore ambientale (L_A): e' il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato «A», prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo. Il rumore ambientale e' costituito dall'insieme del rumore residuo e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti, con l'esclusione degli eventi sonori singolarmente identificabili di natura eccezionale rispetto al valore ambientale della zona. E' il livello che si confronta con i limiti massimi di esposizione:

- 1) nel caso dei limiti differenziali, e' riferito a T_M ;
- 2) nel caso di limiti assoluti e' riferito a T_R .

12. Livello di rumore residuo (L_R): e' il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato «A», che si rileva quando si esclude la specifica sorgente disturbante. Deve essere misurato con le identiche modalità impiegate per la misura del rumore ambientale e non deve contenere eventi sonori atipici.

13. Livello differenziale di rumore (L_D): differenza tra il livello di rumore ambientale (L_A) e quello di rumore residuo (L_R):

$$L_D = (L_A - L_R)$$

14. Livello di emissione: e' il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato «A», dovuto alla sorgente specifica. E' il livello che si confronta con i limiti di emissione.

15. Fattore correttivo (K_i): e' la correzione in introdotta dB(A) per tener conto della presenza di rumori con componenti impulsive, tonali o di bassa frequenza il cui valore e' di seguito indicato:

per la presenza di componenti impulsive	$K_I = 3 \text{ dB}$
per la presenza di componenti tonali	$K_T = 3 \text{ dB}$
per la presenza di componenti in bassa frequenza	$K_B = 3 \text{ dB}$

I fattori di correzione non si applicano alle infrastrutture dei trasporti.

16. Presenza di rumore a tempo parziale: esclusivamente durante il tempo di riferimento relativo al periodo diurno, si prende in considerazione la presenza di rumore a tempo parziale, nel caso di persistenza del rumore stesso per un tempo totale non superiore ad un'ora. Qualora il tempo parziale sia compreso in 1 h il valore del rumore ambientale, misurato in $L_{eq}(A)$ deve essere diminuito di 3 dB(A); qualora sia inferiore a 15 minuti il $L_{eq}(A)$ deve essere diminuito di 5 dB(A).

17. Livello di rumore corretto (L_C): e' definito dalla relazione:

$$L_C = L_A + K_I + K_T + K_B$$

3 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

3.1 LEGGE 26.10.95 N° 447: LEGGE QUADRO SULL'INQUINAMENTO ACUSTICO

La legge 447, legge quadro sull'inquinamento acustico, inquadra le problematiche relative all'inquinamento acustico e, supera, senza abrogarlo, il D.P.C.M. dello 01.03.91, rimandando ad una serie di decreti e regolamenti da emanarsi successivamente.

La legge quadro, in particolare, prevede che la bonifica acustica per ridurre la rumorosità verso l'esterno venga attuata dopo la zonizzazione da parte dei comuni.

Di seguito vengono considerati gli aspetti più significativi.

Definizioni:

valori limite di emissione: il valore massimo di rumore di una singola sorgente misurato in prossimità della stessa;

valori limite di immissione: il valore massimo di rumore dell'insieme di sorgenti misurato in prossimità dei ricettori (limiti a cui si è soliti fare riferimento);

valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;

valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo.

La legge individua, inoltre, nella figura del tecnico competente la persona adatta ad effettuare misure e a stendere relazioni e stabilisce le competenze dei vari organi:

Competenze dello Stato:

- emanare una serie di decreti attuativi della legge quadro (criterio differenziale per impianti a ciclo continuo DM 11.12.96, ...);
- adottare i piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore prodotte per lo svolgimento di servizi pubblici essenziali;

Competenze delle Regioni:

- definire i criteri in base ai quali i comuni procedono alla classificazione del proprio territorio nelle zone previste;
- definire, inoltre, un piano regionale triennale di bonifica acustica, specificandone le priorità.

Competenze delle Provincie:

- le funzioni amministrative, di controllo e vigilanza.

Competenze dei Comuni:

- la classificazione in zone del territorio comunale secondo i criteri di base indicati dalle regioni (articolo 4, comma 1, lettera a, legge quadro n° 447);
- il coordinamento degli strumenti urbanistici (PRG, PUT e Zonizzazione acustica);
- l'adozione dei piani di risanamento qualora (art. 7 legge quadro n° 447):
 1. 1 siano presenti due zone di contatto con limiti differenti per più di 5 dB(A);
 2. 2 vengano superati i valori di attenzione, che coincidono con i limiti di immissione se la misura dura un'ora, o che sono uguali ai limiti di immissione più 10 dB(A) per il periodo diurno (06.00-22.00) o 5dB(A) per il periodo notturno (22.00-06.00) se la misura è durata per tutto il periodo di riferimento (perciò 06.00-22.00 o 22.00-06.00)²;
- il controllo del rispetto della normativa per la tutela dell'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative ai nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive;
- l'autorizzazione per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo;

² Come indicato nel D.P.C.M. del 14.10.97 –Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore-

Tale attività di controllo potrà essere effettuata richiedendo documentazione di previsione di impatto acustico al momento della richiesta della concessione edilizia, a firma di un tecnico competente in acustica ambientale.

Oltre a questo il Comune esercita le funzioni Amministrative relative al controllo sull'osservanza:

- delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
- della disciplina stabilita, relativamente al rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attività svolte all'aperto;
- disciplina e delle prescrizioni tecniche relative all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 della legge quadro n° 447;
- della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione fornita per ottenere il rilascio di concessioni edilizie o richieste di autorizzazioni all'esercizio di attività produttive.

3.2 D.P.C.M. DEL 14.11.97 DETERMINAZIONE DEI VALORI LIMITE DELLE SORGENTI SONORE

Vengono definite le classi e quantificati i valori che nella legge quadro erano stati "solamente" definiti.

Classe I: Aree particolarmente protette

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, etc.

Classe II Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.

Classe III Aree di tipo misto

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

Classe IV Aree di intensa attività umana

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali ed uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.

Classe V Aree prevalentemente industriali

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

Classe VI Aree esclusivamente industriali

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

Per tali classi saranno validi i limiti massimi del livello sonoro equivalente (Leq A) relativi alle classi di destinazione d'uso del territorio di riferimento, riportati nelle tabelle seguenti:

Valori limite di emissione		
Leq in dB (A)		
Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempo di riferimento	
	Diurno 06.00-22.00	Notturmo 22.00-06.00
Classe I Aree particolarmente protette	45	35
Classe II Aree prevalentemente residenziali	50	40
Classe III Aree di tipo misto	55	45
Classe IV Aree di intensa attività umana	60	50
Classe V Aree prevalentemente industriali	65	55
Classe VI Aree esclusivamente industriali	65	65

Valori limite di immissione		
Leq in dB (A)		
Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempo di riferimento	
	Diurno 06.00-22.00	Notturmo 22.00-06.00
Classe I Aree particolarmente protette	50	40
Classe II Aree prevalentemente residenziali	55	45
Classe III Aree di tipo misto	60	50
Classe IV Aree di intensa attività umana	65	55
Classe V Aree prevalentemente industriali	70	60
Classe VI Aree esclusivamente industriali	70	70

Valori di qualità Leq in dB (A)		
Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempo di riferimento	
	Diurno 06.00-22.00	Notturmo 22.00-06.00
Classe I Aree particolarmente protette	47	37
Classe II Aree prevalentemente residenziali	52	42
Classe III Aree di tipo misto	57	47
Classe IV Aree di intensa attività umana	62	52
Classe V Aree prevalentemente industriali	67	57
Classe VI Aree esclusivamente industriali	70	70

Valori limite differenziali di immissione

Per le zone non esclusivamente industriali, oltre ai limiti massimi in assoluto per il rumore, sono stabilite anche le seguenti differenze da non superare tra il livello equivalente del rumore ambientale e quello del rumore residuo (criterio differenziale): 5 dB(A) durante il periodo diurno; 3 dB (A) durante il periodo notturno. La misura deve essere effettuata all'interno degli ambienti abitativi e nel tempo di osservazione del fenomeno acustico.

Si precisa inoltre che tale criterio differenziale non è valido se le misure di verifica effettuate nell'abitazione disturbata:

- sono inferiori a 50 dB(A) in periodo diurno e 40 dB(A) in periodo notturno con finestre aperte;
- sono inferiori a 35 dB(A) in periodo diurno e 25 dB(A) in periodo notturno con finestre chiuse.

Tale limite non si applica alla rumorosità prodotta dalle infrastrutture stradali.

3.3 LEGGE REGIONALE (PIEMONTE) 20 OTTOBRE 2000 N° 52: DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO

Le disposizioni di tale legge sono finalizzate alla prevenzione, alla tutela, alla pianificazione e al risanamento dell'ambiente esterno e abitativo, nonché alla salvaguardia della salute pubblica da alterazioni conseguenti all'inquinamento acustico derivante da attività antropiche. Tutto questo in attuazione dell'articolo 4 della legge 26 ottobre 1995 n° 447.

E' sulla base di tale normativa che nella Regione Piemonte vengono fissati i termini per le amministrazioni Comunali entro i quali devono essere approvate le classificazioni acustiche del territorio amministrato:

<i>Comuni con popolazione</i>	<i>Da zonizzare entro</i>
Superiore a 10.000 abitanti	14 agosto 2002
Inferiore a 10.000 abitanti	14 agosto 2003

3.4 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 AGOSTO 2001 N° 85-3802: CRITERI PER LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO

La deliberazione stabilisce le linee guida regionali per la classificazione acustica del territorio e dispone che la zonizzazione debba essere effettuata (oltre che entro i termini sopra citati) comunque in caso di approvazione o modifica degli strumenti urbanistici.

Il corposo Allegato alla Delibera della Giunta Regionale fissa le modalità di realizzazione del piano, ed è stato il documento guida per la pianificazione ed attuazione del presente lavoro di proposta di classificazione acustica del territorio del Comune di Vignole Borbera.

4 PERCORSO LAVORATIVO

Lo studio finalizzato alla proposta di classificazione acustica del territorio del Comune di Vignole Borbera si è articolato nelle differenti fasi descritte di seguito:

4.1 ACQUISIZIONE DEI DATI AMBIENTALI ED URBANISTICI (FASE 0)

E' stata condotta un'indagine del territorio utilizzando un questionario conoscitivo relativo alle differenti realtà artigianali, commerciali ed industriali (eventualmente esistenti) per raccogliere informazioni su:

- Tipologia dell'attività
- Area e personale impiegato
- Articolazione del ciclo produttivo
- Traffico indotto
- Presenza di ricettori (abitazioni) nelle vicinanze

L'indagine è stata condotta con l'obiettivo di:

- Sensibilizzare le parti coinvolte, dando visibilità all'iniziativa intrapresa dell'Amministrazione Comunale;
- Fotografare e delineare un quadro rappresentativo delle realtà esistenti;
- Censire le sorgenti sonore significative;

I dati raccolti hanno consentito di rendere noto alle diverse realtà del territorio il progetto di zonizzazione acustica in corso di svolgimento e di individuare le attività che per tipologia e ciclo di lavoro potevano essere significative per la rumorosità ambientale sia diurna che notturna;

Successivamente è stata condotta una limitatissima campagna di misura dei Livelli di Pressione Sonora Equivalente ponderata A seguendo un reticolo di punti ricavati sulla cartografia Comunale estratta dal P.R.G.C. (la ridotta entità dei rilevamenti strumentali è chiaramente dovuto al ridotto impatto di rumorosità delle attività produttive sul territorio comunale).

I dati ottenuti hanno comunque permesso di ottenere informazioni sulla situazione del clima acustico esistente nel territorio del Comune di Vignole Borbera.

L'indagine degli elaborati grafici e delle informazioni ottenute dai Servizi Tecnici Comunali hanno permesso di conoscere ubicazione ed estensione (qualora esistenti) di:

- strutture scolastiche e assimilabili;
- strutture ospedaliere, ambulatoriali, case di riposo ed assimilabili;
- beni archeologici, architettonici ed urbanistici;
- distribuzione della popolazione;
- distribuzione degli insediamenti lavorativi (industria, artigianato, terziario);
- Piano Urbano del Traffico (P.U.T.) o assimilabile;
- Sviluppo della rete ferroviaria.

L'indagine conoscitiva si è conclusa verificando la situazione dei Comuni confinanti, tra i quali quelli di Arquata Scrivia, Serravalle Scrivia, Grondona e Stazzano hanno completato la zonizzazione definitiva, e quello di Borghetto Borbera ha completato la fase di zonizzazione provvisoria (ed è attualmente in attesa di ricevere ed esaminare le eventuali osservazioni):

- Comune di Arquata Scrivia;
- Comune di Serravalle Scrivia;
- Comune di Stazzano;
- Comune di Grondona;
- Comune di Borghetto Borbera.

Il comune di Vignole Borbera non si era dotato di una zonizzazione acustica ai sensi del D.P.C.M. 1° marzo 1991.

4.2 ANALISI DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL P.R.G.C. (fase I)

Vengono determinate delle corrispondenze tra classi di destinazione d'uso e classi acustiche. In questa fase si procede all'elaborazione della prima bozza di zonizzazione acustica del territorio comunale.

Per conseguire tale obiettivo è necessario compiere l'analisi delle definizioni delle diverse destinazioni d'uso del suolo del P.R.G.C. al fine di individuare una connessione diretta con le definizioni delle classi acustiche del D.P.C.M. 14/11/1997. In questo modo si perviene, quanto possibile, a stabilire un valore di classe acustica per ogni destinazione d'uso del P.R.G.C.

L'elaborazione di questa fase di lavoro trova espressione nel paragrafo 6.1 della Relazione Descrittiva della Proposta di Classificazione Acustica.

4.3 ANALISI TERRITORIALE DI COMPLETAMENTO (fase II)

In questa fase di analisi territoriale si ottiene un perfezionamento della bozza di zonizzazione acustica. In particolare vengono svolti una serie di sopralluoghi finalizzati a determinare il reale utilizzo di quelle porzioni di territorio la cui destinazione d'uso non ha permesso l'identificazione di una corrispondente classe acustica secondo il D.P.C.M. 14/11/1997. Un'attenzione particolare va rivolta alla verifica dei requisiti delle aree candidate alle classi I, V e VI.

L'elaborazione di questa fase di lavoro trova espressione nel paragrafo 5.1 delle Tavole Grafiche dove si evidenzia la prima bozza, sufficientemente definita, di proposta di zonizzazione acustica.

4.4 OMOGENEIZZAZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE

Al fine di evitare un piano di classificazione estremamente parcellizzato e quindi non attuabile in pratica, si dà avvio al processo di "omogeneizzazione" secondo la precisa procedura riportata al punto 2.5 dell'Allegato alla Delibera della Giunta Regionale 6 agosto 2001 n°85-3802.

Omogeneizzare un'area con una o più aree contigue, di differente classe acustica, significa assegnare un'unica classe alla superficie risultante dall'unione delle aree. L'unità territoriale di riferimento all'interno della quale compiere i processi di omogeneizzazione è l'isolato, cioè una superficie interamente delimitata da infrastrutture di trasporto lineari e/o da discontinuità geomorfologiche. L'omogeneizzazione attuata in un isolato è pertanto indipendente da quelle operate negli altri isolati.

Il processo di omogeneizzazione all'interno di un isolato è effettuato solo nel caso in cui siano presenti poligoni classificati di superficie minore di 12.000 m², in modo che l'unione di poligoni limitrofi conduca ad una superficie maggiore a 12.000 m² (ipotetico valore minimo atto a garantire la compatibilità acustica fra una sorgente di rumore posta al centro dell'area di classe superiore e il confine dell'area adiacente di classe immediatamente inferiore) o pari all'intero isolato.

In questa fase sono altresì individuate le aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, oppure mobile, oppure all'aperto.

L'elaborazione di questa fase di lavoro trova espressione nel paragrafo 5.2 delle Tavole Grafiche dove si vede affinare la stesura della prima bozza introducendo gli effetti dell'omogeneizzazione.

4.5 INSERIMENTO DELLE FASCE CUSCINETTO E DI PERTINENZA DEI TRASPORTI

Primo scopo di questa fase è il rispetto del divieto di accostamento di aree i cui valori di qualità differiscono in misura superiore a 5 dB(A) ("accostamento critico"). In virtù di ciò, qualora al termine della fase precedente vi siano presenti accostamenti critici tra aree non

urbanizzate, si dovrà procedere all'inserimento delle cosiddette "fasce cuscinetto".

Tali fasce sono parti di territorio ricavate da una o più aree in accostamento critico, di norma delimitate da confini paralleli e distanti almeno 50 m.

L'elaborazione di questa fase di lavoro trova espressione nel paragrafo 5.3 delle Tavole Grafiche dove si vede la stesura definitiva della proposta di classificazione acustica del territorio comunale.

5 TAVOLE GRAFICHE

5.1 CARTA RAPPRESENTANTE LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNALE RIFERITA ALLA FASE II

Allegata cartografia : zonizzazione acustica del territorio comunale
fase I + II

allegato file : zonizzazione-Vignole Borbera-fase-I+II.dwg

5.2 CARTA RAPPRESENTANTE LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNALE RIFERITA ALLA FASE III

Allegata cartografia : zonizzazione acustica del territorio comunale
fase III

allegato file : zonizzazione-Vignole Borbera-fase-III.dwg

5.3 CARTA RAPPRESENTANTE LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNALE RIFERITA ALLA FASE IV

Allegata cartografia : zonizzazione acustica del territorio comunale
fase III

allegato file : zonizzazione-Vignole Borbera-fase-IV.dwg

6 RELAZIONE DESCRITTIVA DELLA PROPOSTA DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

6.1 ANALISI DEL P.R.G.C. E RELAZIONI TRA CLASSI ACUSTICHE E USO DEL TERRITORIO

AREE RESIDENZIALI E VINCOLI STORICI E AMBIENTALI	
<i>Definizione</i>	<i>Classificazione acustica</i>
Centro storico, aree di edifici ad interesse storico (aree tipo A1) e aree e nuclei minori ad interesse ambientale e documentario (aree tipo A2)	Classe III
Aree totalmente edificate (aree di tipo B1)	Classe II
Aree edificate, parzialmente edificate ed aree di completamento (aree di tipo B2/B3)	Classe II
Aree totalmente o parzialmente edificate in annucleamenti rurali (aree di tipo B4)	Classe II
Cimitero (area centrale ENEL)	Classe I
Scuola elementare	Classe I
Scuola materna / asilo parrocchiale	Classe I
Scuola media (via Torino / via Venezia)	Classe I
Edifici religiosi	Classe III
Strutture sanitarie senza degenza (casa di riposo): non esistenti	Classe III
Campi sportivi e aree verdi ad uso sportivo non rumoroso : • centro sportivo e relative aree di pertinenza (via Venezia / via Roma); • piscina comunale e relativo parcheggio;	Classe III

AREE RESIDENZIALI E VINCOLI STORICI E AMBIENTALI (segue)	
<i>Definizione</i>	<i>Classificazione acustica</i>
Complesso polifunzionale: • biblioteca; • centro turistico; • ambulatorio medico; • sala convegni; • sala servizi;	Classe III
Area di interesse generale "Cotonificio" sita in largo Pertini	Classe III

AREE PER ATTIVITÀ AGRICOLE	
<i>Definizione</i>	<i>Classificazione acustica</i>
• Aree intercluse e marginali utilizzate per attività agricola da salvaguardare per futura esperienza urbana EC • Dove sono utilizzate macchine agricole • aree di tipo E1 e E2	Classe III

AREE PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE E COMMERCIALI	
<i>Definizione</i>	<i>Classificazione acustica</i>
Area commerciale via Manzoni angolo via Roma	Classe IV
Area artigianale a Est insediamento produttivo "ex oleificio Costa"	Classe IV
Area industriale "ex oleificio Costa"	Classe VI
Area industriale località Precipitano (pertinenza Acciai di Qualità - Fantino)	Classe VI
Area industriale pertinenza Ri.Ri.	Classe VI

AREE PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE E COMMERCIALI (segue)	
<i>Definizione</i>	<i>Classificazione acustica</i>
Area industriale località Variana superiore	Classe VI
Area industriale di pertinenza ENEL	Classe VI
Aree industriali di tipo D1 e D2: • area retrostante il casello autostradale; • area località "la Fornace"; • aree tra strada "della Valle Borbera" e strada vicinale "Calà del Borgo"; • area industriale in strada vicinale "Calà del Borgo"; • area industriale lungo strada comunale per Grondona; • area industriale località "Fornacette";	Classe VI

6.2 ELENCO DELLE AREE INIZIALMENTE NON CLASSIFICATE

La fase preliminare del percorso di zonizzazione acustica del territorio comunale di Vignole Borbera non ha identificato aree di provvisoria "non classificazione".

6.3 ACCOSTAMENTI CRITICI RIMOSSI DURANTE LA FASE DI OMOGENIZZAZIONE

La fase di omogeneizzazione è svolta secondo le norme stabilite al p.to 2.5 della Delibera del Giunta Regionale 6 agosto 2001 n.85 - 3802.

Omogeneizzare un'area con una o più aree contigue, di differente classe acustica, significa assegnare un'unica classe alla superficie risultante dall'unione delle aree. L'unità territoriale di riferimento all'interno della quale compiere i processi di omogeneizzazione è l'isolato, cioè una superficie interamente delimitata da infrastrutture di trasporto lineari e/o da discontinuità geomorfologiche. L'omogeneizzazione attuata in un isolato è pertanto indipendente da quelle operate negli altri isolati.

Il processo di omogeneizzazione all'interno di un isolato è effettuato solo nel caso in cui siano presenti poligoni classificati di superficie minore di 12.000 m², in modo che l'unione di poligoni limitrofi conduca ad una superficie maggiore a 12.000 m² (ipotetico valore minimo atto a garantire la compatibilità acustica fra una sorgente di rumore posta al centro dell'area di classe superiore e il confine dell'area adiacente di classe immediatamente inferiore) o pari all'intero isolato.

In questa fase sono altresì individuate le aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, oppure mobile, oppure all'aperto.

L'elaborazione di questa fase di lavoro trova espressione nel paragrafo 5.2 delle Tavole Grafiche dove si vede affinare la stesura della prima bozza introducendo gli effetti dell'omogeneizzazione.

Tavola Abitato di Vignole Borbera

1. L'area del cimitero (che nella prima bozza era stata inserita in classe I) è stata traslata in classe II; l'indicazione della Delibera Regionale, infatti, non è tassativa: se l'area cimiteriale risulta in un contesto diverso, se compatibile, ne assume la stessa classe. In questo particolare caso, le aree limitrofe sono a carattere industriale/artigianale e di intensa attività umana (circonvallazione ad elevato traffico veicolare); si è ritenuto pertanto non possibile la definizione dell'area cimiteriale in classe I, bensì II.

2. La piccola area residenziale situata tra l'ex "oleificio Costa" e la prospiciente area artigianale viene "declassata" in classe III per evidente effetto delle aree limitrofe citate (a cui si aggiunge la strada ad elevato traffico veicolare e la prospiciente area ENEL).
3. Le aree intercluse e marginali utilizzate per attività agricole e da salvaguardare per futura espansione urbana EC sono state traslate dalla classe III alla classe II in virtù della loro futura destinazione di PRG;
4. Tutta l'area agricola extraurbana, inizialmente non definita nella prima bozza, è corretto che venga posta in classe III (area rurali dove sono utilizzate macchine agricole).
5. L'area industriale "ex oleificio Costa" è stata mantenuta in classe VI per le sue caratteristiche storico-produttive e per la tipologia dell'attività lavorativa.
6. Tutte le aree industriali di dimensioni maggiori (Area industriale località Precipitano (pertinenza Acciai di Qualità - Fantino); Area industriale pertinenza Ri.Ri.; area occupata ditta Marcevaggi; area industriale località Variana Superiore) sono state mantenute in classe V, trattandosi di aree a carattere artigianale e/o piccolo industriale;
7. L'area di pertinenza della centrale ENEL è stata riportata in classe IV in quanto, non ostante la vastità della superficie occupata, le caratteristiche lavorative non prevedono elevata attività di tipo industriale;
8. Tutte le aree industriali di dimensioni minori e parcellizzate sul territorio (area retrostante il casello autostradale; area località "la Fornace"; aree tra strada "della Valle Borbera" e strada vicinale "Calà del Borgo"; area industriale in strada vicinale "Calà del Borgo"; area industriale lungo strada comunale per Grondona; area industriale località "Fornacette") inizialmente classificate in classe V sono state riportate in classe IV (aree ad intensa attività umana) per tipologia dell'attività svolta, dimensione dell'area e inserimento in un contesto agricolo.

6.4 MOTIVAZIONE DEI CASI DI ADIACENZA DI CLASSI NON CONTIGUE

Esistono diverse situazioni di adiacenza di classi non contigue, e sono entrambe riferite sia alla presenza di aree identificate come "industriali" che alla presenza di aree a maggiore tutela ; in particolare:

- aree in classe VI (area industriale "ex oleificio Costa")
- aree in classe V (Area industriale località Precipitano - pertinenza Acciai di Qualità / Fantino - Area industriale pertinenza Ri.Ri. - area ditta Marcevaggi - area industriale località Variana Superiore - area)
- aree in classe IV (area di pertinenza della centrale ENEL - aree industriali di dimensioni minori parcellizzate sul territorio) + area commerciale via Manzoni
- aree in classe I (scuola elementare / scuola media)

6.5 INSERIMENTO DELLE FASCE CUSCINETTO E DI PERTINENZA DEI TRASPORTI

Le fasce cuscinetto sono relative alle zone adiacenti con classi acustiche non contigue citate al precedente paragrafo 6.5; per ciascuna di tali zone è stata inserita una (o più) fascia di 50 metri in classe inferiore fino ad evitare contiguità con aree a classe non adiacente. In particolare :

- aree in classe VI (area industriale "ex oleificio Costa") : 2 fasce cuscinetto circostanti in classe V e IV (vedi planimetria fase IV)
- aree in classe V : Area industriale località Precipitano - pertinenza Acciai di Qualità / Fantino = 1 fascia cuscinetto in classe IV non completa per interazione con altre situazioni (vedi planimetria fase IV) ; Area industriale pertinenza Ri.Ri. = 1 fascia cuscinetto completa in classe IV - area ditta Marcevaggi = 1 fascia cuscinetto non completa in classe IV + 1 fascia cuscinetto parziale in classe II in direzione abitato (vedi planimetria fase IV) - area industriale località Variana Superiore - area) = 1 fascia cuscinetto completa in classe IV.

- aree in classe IV (area di pertinenza della centrale ENEL = 1 fascia cuscinetto in classe III in direzione centro abitato - aree industriali di dimensioni minori parcellizzate sul territorio = 1 fascia cuscinetto parziale in classe III in direzione nucleo abitato + area commerciale via Manzoni = 1 fascia cuscinetto parziale in classe III in direzione nucleo abitato (vedi planimetria fase IV)
- aree in classe I (scuola elementare / scuola media) = 1 fascia cuscinetto in classe II non completa per situazione logistica (vedi planimetria fase IV)

6.6 INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI SPETTACOLO TEMPORANEO, O MOBILE, O ALL'APERTO

1. Area pertinenza pro Loco via Venezia
2. Piazza Pinan Cichero
3. Piazza Rodari
4. Largo Pertini (di fronte palazzetto dello Sport)
5. Piazza Figini
6. Piazza San Lorenzo
7. Area campo sportivo capoluogo
8. Area pertinenza salone parrocchiale capoluogo
9. Area pertinenza salone parrocchiale località Chioccale
10. Area campo sportivo frazione Variano Inferiore
11. Piazzale locale pubblico località Variano Superiore
12. Tutte le piazze e le vie del centro abitato e delle frazioni non altrimenti specificate

7. TRATTAMENTO DELLE EVENTUALI OSSERVAZIONI

6.1 OSSERVAZIONI PRESENTATE ALLA PROPOSTA DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA

La procedura di adozione della proposta di zonizzazione acustica passa attraverso un lungo percorso di confronto con le realtà territoriali:

- a) trasmissione all'Amministrazione Provinciale di Alessandria ed ai comuni limitrofi della proposta di zonizzazione acustica + affissione all'albo pretorio per trenta giorni (con relativa possibilità per i cittadini ed i soggetti aventi diritto di esaminare gli elaborati tecnici e grafici) + pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
- b) Raccolta dei rilievi e delle proposte presentate dai soggetti interessati per 120 giorni.
- c) Adozione della classificazione acustica, tenendo conto delle osservazioni presentate, ovvero motivando il mancato recepimento.

Durante la fase divulgativa della proposta di zonizzazione acustica le uniche osservazioni raccolte sono state le seguenti.

1. Comune di Vignole Borbera (ufficio Tecnico)

- 1.1 Si richiede di considerare l'inserimento in fascia IV (aree ad attività commerciali) della parte di edificio in proposta di modifica del P.R.G.C. destinata a pub con erogazione di musica e posizionata in area industriale in direzione Borghetto Borbera.

7.2 RECEPIMENTO / NON RECEPIMENTO DELLE OSSERVAZIONI PRESENTATE

Le osservazioni di cui al precedente paragrafo 7.1 sono state trattate nel modo seguente.

- 1.1 ACCOLTA in quanto situazione modificata in corso di opera e compatibile con l'operazione di zonizzazione acustica.

7 RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

1. D.P.C.M. del 01.03.91 -Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno;
2. Delibera della Giunta della Regione Lombardia n° 5/37724 del 25/06/93
3. legge 447, del 26.10.95 -Legge quadro sull'inquinamento acustico-;
4. D.M.A. del 11.12.96 -Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo-;
5. norma UNI 9884 del Luglio 1997;
6. D.P.C.M., del 14.11.97 -Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore-;
7. D.M.A. del 16.03.98 -Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico-.